

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(90) 130 def.

Bruxelles, 11 aprile 1990

Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79
concernente l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In assenza di un'organizzazione comune del mercato nel settore dell'alcole, nonché di disposizioni di armonizzazione delle definizioni dei vini aromatici è opportuno prorogare fino alla fine del 1990 le vigenti disposizioni in materia di aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo, nella consapevolezza, d'altronde, che l'attuale situazione non presenta difficoltà di applicazione.

La presente proposta non ha alcuna incidenza finanziaria.

La presente proposta non ha ripercussioni sulle piccole e medie imprese né sull'occupazione.

Proposta

REGOLAMENTO (CEE) N. DEL CONSIGLIO
del

recante dodicesima modifica del regolamento (CEE) n. 351/79 concernente
l'aggiunta di alcole ai prodotti del settore vitivinicolo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica
europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16
marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del
mercato vitivinicolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regola-
mento (CEE) n. 388/90⁽²⁾, in particolare l'articolo 25,
paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che in attesa dell'approvazione delle dispo-
sizioni che completano o armonizzano le definizioni dei
vini frizzanti e dei prodotti della voce 2205 della nomen-
clatura combinata occorre prorogare di un anno le dispo-
sizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n.
351/79⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n.

3904/88⁽⁴⁾; che inoltre l'esperienza acquisita dimostra
che tale proroga non rischia di creare alcun inconve-
niente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 351/79, la data del
31 dicembre 1989 è sostituita da quella del 31 dicembre
1990.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno
successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 42 del 16. 2. 1990, pag. 9.

⁽³⁾ GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 90.

⁽⁴⁾ GU n. L 347 del 16. 12. 1988, pag. 9.

COM(90) 130 def.

DOCUMENTI

IT

15 03

N. di catalogo : CB-CO-90-146-IT-C

ISBN 92-77-59245-1

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
L-2985 Lussemburgo